



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

1.

Proposta di Legge

"Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto"

Proponenti :

Rocco PALESE

Roberto TUNDO

Luciano MINEO

Angelo Domenico COLASANTO

Marcello STRAZZERI

Enrica ERRICO

Giuseppina FERRI

Antonio URSI

William UZZI

Pietro PEPE

Donato PELLEGRINO

Silvia GODELLI

Rosaria DICESARE

Carmine DIPIETRANGELO



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

2.

la letteratura medica registra continui progressi ed evoluzioni sulla "trapiantologia".

La crescente positività dei risultati conseguiti, soprattutto per i trapianti di rene, fegato, cuore, cornea, ecc. ha determinato una domanda sempre più crescente da parte degli utenti bisognevoli.

Le prestazioni sanitarie in materia vengono erogate da centri altamente specializzati nazionali ed esteri e sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale.

La complessità scientifica-organizzativa, l'urgenza con cui il paziente il più delle volte è costretto ad affrontare l'eventuale trapianto, l'iter per la preparazione, per l'intervento e per i controlli successivi impongono la necessità di norme di sostegno economiche aggiuntive a quelle già previste per le prestazioni sanitarie di trapiantologia.

In Puglia i cittadini trapiantati o che sono in lista di attesa per effettuarlo sono sempre più numerosi.

Il più delle volte i pazienti che hanno necessità di essere trapiantati non hanno un reddito sufficiente da poter consentire loro di sostenere i costi delle spese aggiuntive di viaggio e di soggiorno da parte del paziente e dell'accompagnatore.

Si rende pertanto necessario modificare quanto previsto dalla L.R. n.23/94 e prevedere con la presente proposta di legge la totale gratuità delle spese sanitarie, di viaggio e di soggiorno per i cittadini che devono essere trapiantati, per i cittadini trapiantati sottoposti a controlli periodici e per i loro accompagnatori.

La terza Commissione nella seduta del 30 luglio 1996 dopo ampia discussione e dopo l'approvazione unanime di alcuni emendamenti al testo inviato dall'Ufficio Aula del Consiglio alla Commissione, ha approvato la presente proposta di legge all'unanimità, e la stessa proposta è stata trasmessa alla 1ª Commissione per il parere finanziario (ex art.19 del regolamento interno del consiglio Regionale). La prima Commissione nella seduta del 3.10.96 ha riformulato la norma finanziaria che si allega alla proposta in esame.

Si sottopone, pertanto, il presente provvedimento all'approvazione di Codesta Onorevole Assemblea.

Il Relatore
(Dott. Rocco PALESE)



DECISIONE N. 34 DEL 30.07.96

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 30.7.96 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale prot.n.4347/333 del 17.07.96 la P.D.L. dei Consiglieri Palese, Tundo, Mineo, ed altri "Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto. (A/C 91/A)
2. Dopo ampia discussione, la 3ª Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

sugli atti di cui al punto 1, nel testo emendato all'allegato che costituisce parte integrante della decisione.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLI : Palese, Uzzi, Errico (sostituisce Tarquinio),
Ferri, Caroppo, Colasanto, Godelli,
Pellegrino, Mineo (sostituisce Strazzeri)
Ursi, Tundo.

CONTRARI : //

ASSENTI : Sardelli (al momento della votazione)

4. La terza Commissione ha designato, quale relatore in Aula, il Commissario : Dott. Rocco Palese.

IL PRESIDENTE
(Dott. Rocco Palese)



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4.

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Decisione n. 7/P del 3 ottobre 1996

Numero totale componenti: 13

All'apertura dei lavori sono presenti 11 Commissari.

1. La I Commissione ha esaminato nelle seduta del 3 ottobre 1996 il seguente provvedimento trasmesso dalla III Commissione consiliare permanente l'8 agosto 1996 per il parere ex art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale:

P.d.L. Palese, Tundo, Mineo ed altri "Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto"

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione ha espresso, all'unanimità dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole alla norma finanziaria così come riformulata e allegata alla presente decisione.

3. Sulla presente decisione è stato espresso il seguente voto dei commissari:

favorevole: Crocco, Angiuli, Basurto, Carbonelli (in sostituzione di Marmo), Dipietrangelo, Festinante, Introna, Sardelli, Tagliente, Tarquinio (in sostituzione di Palese), Tondo, Valente (in sostituzione di Di Cesare)

contrario:

di astensione:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ignazio DAMIANI)

PRESIDENTE
(Avv. Antonio CROCCO)

01



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

5.

ART. 3

(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per gli interventi di propria competenza, le Aziende unità sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo sanitario assegnato, i Comuni con i fondi fuori quota di cui al cap. 0784010 "Fondo globale per i servizi socio-assistenziali (art.11 l.r. n°11/90" che saranno assegnate dalla Regione su richiesta dei medesimi Comuni, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Per il finanziamento degli interventi di competenza dei Comuni previsti all'art. 2 della presente legge, pari a lire 300 milioni, si provvede per l'anno 1996 con le residue disponibilità di cui al Cap. 0784010 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

3. Per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno determinati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

**ART. 1**

1. L'Azienda Unità Sanitaria Locale di residenza del cittadino, in attesa di trapianto o che ha già subito un trapianto, rimborsa allo stesso le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione :

- degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale ;
- dell'intervento di trapianto ;
- di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le complicanze derivanti dall'intervento stesso ;
- dell'eventuale espianto.

2. Le spese di soggiorno sostenute presso la località sede del Centro - trapianti, per esigenze cliniche documentate, sono rimborsate se relative all'utilizzo di strutture alberghiere, nei limiti della tariffa per la categoria a 3 stelle ; le spese per i pasti, debitamente documentati, sono rimborsate entro la somma di £.80.000 = giornaliera.

ART. 1

1. Ferma restando la normativa Nazionale vigente in materia, l'Azienda Unità

IDEM

IDEM

"

"

"

"

2.

IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

3. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

IDEM

Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria.

4. Ai pazienti che si sottopongono a trapianto presso stati esteri comunitari ed extracomunitari, la cui struttura ospedaliera richieda un anticipo delle spese mediche relative al trapianto ed agli esami preparatori, le Aziende unità sanitarie locali di appartenenza corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero un anticipo fino al 50% della somma totale preventivata.

IDEM

70% della somma totale preventivata.

Art. 2

1. Il Comune di residenza dell'assistito rimborsa all'accompagnatore unico, necessariamente presente a sostegno del candidato al trapianto presso la sede dove questo si effettuerà, le spese di viaggio e di soggiorno correlato al periodo del ricovero.

Art. 2

1. Il Comune di residenza dell'assistito rimborsa l'accompagnatore unico, necessariamente presente a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1, art. 1, le relative spese di viaggio e soggiorno.



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

8.

2. Il rimborso delle spese previste al precedente comma è corrisposto, entro i limiti indicati al precedente art.1, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non sia superiore a £.100 milioni annue.

2.

IDEM

3. Il rimborso è corrisposto a richiesta dell'assistito corredata, dalla documentazione relativa alle spese sostenute e dalla certificazione medica attestante la necessità dell'accompagnamento.

3.

IDEM

Art. 3

Art. 3

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per gli interventi di propria competenza, le Aziende unità sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo sanitario assegnato, i Comuni con i fondi che saranno assegnati dalla regione su richiesta dei medesimi comuni.

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per gli interventi di propria competenza, le Aziende unità sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo sanitario assegnato, i Comuni con i fondi fuori quota di cui al Cap 0784010 "Fondo globale per i servizi socio-assistenziali (art.11 L. r. n. 11/90)" che saranno assegnati dalla Regione su richiesta dei medesimi Comuni, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Per il finanziamento degli interventi di competenza dei comuni previsti all'art.2 della presente legge è istituito apposito capitolo recante la denominazione "Rimborso spese per l'accompagnatore dei pazienti sottoposti a trapianto".

2. Per il finanziamento degli interventi di competenza dei Comuni previsti all'art.2 della presente legge, pari a lire 300 milioni, si provvede per l'anno 1996 con le residue disponibilità di cui al Cap.0784010 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Allo stanziamento di £.300 milioni per l'esercizio finanziario 1996 si provvede con variazione in diminuzione di pari importo del Cap.0784010 "Fondo globale per i servizi socio-assistenziali (art.11 L.R. n.11/90)" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996. All'onere per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno determinati dal Consiglio regionale in sede di approvazione del Bilancio.

3. Per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno determinati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

ART. 4

1. E' abrogato l'art.4 della L.R. 5.11.91 n. 9 così come modificato ed integrato dall'art.3 della L.R. 4.7.94 n.23 .